

*di Pietro Verna*

## **Il Sole 24 Ore, 21 luglio 2015**

Corte di cassazione n. 21463/15. Lo scarico abusivo di acque reflue di cui all' articolo 137, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) è un reato di pericolo che si consuma anche se il valore-soglia viene superato una sola volta e a prescindere dall'esistenza o meno di danni all'ambiente (Cassazione, sentenza n. 21463/15). In questi termini la Corte di legittimità ha respinto il ricorso proposto contro la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna inflitta agli amministratori di un'impresa chimica, per aver scaricato nella rete fognaria acque reflue provenienti da lavorazioni galvaniche, contenenti un quantitativo di nichel eccedente il limite prescritto.

La tesi dei difensori degli imputati, secondo i quali il reato ex articolo 137, comma 5, decreto legislativo n.152/2006 non sarebbe configurabile in presenza di "un singolo superamento" e che l'impianto sarebbe stato "regolarmente revisionato e funzionante" è stata ritenuta priva di pregio dal Supremo Collegio per due motivi.

In primis, in ragione del fatto che la violazione del divieto di scarico extra tabellare ("chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall' Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro") riproduce sostanzialmente il divieto di cui all'articolo 21 della legge Merli (1976), in merito al quale la giurisprudenza della Corte è pacifica nel ritenere che anche il superamento isolato eccedente i valori tabellari ha la capacità di ledere l'ambiente, a prescindere dal modo, episodico o meno, con il quale il versamento extra

tabellare viene effettuato (Cassazione, sentenza n. 6594/94). Sicché un solo scarico superiore al valore-soglia, anche se involontario, è penalmente sanzionabile, "essendo esclusi dalla previsione normativa soltanto quei fatti neppure occasionalmente riconducibili alle attività degli insediamenti produttivi" (Cassazione, sentenza n. 9160/98).

In secondo luogo, perché la violazione dell'articolo 137, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 configura un reato di pericolo presunto che esclude ogni valutazione del giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta, la cui offensività è insita nella condotta omissiva da parte del soggetto munito di autorizzazione allo scarico, a prescindere dal dolo o dalla colpa (ex multis, Cassazione, sentenza n. 11884/14).

Ragione per la quale, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, non è necessario che il reo sia consapevole di aver superato i valori limite, essendo sufficiente che tale superamento sia imputabile alla condotta colposa dell'autore della violazione. Condotta che, nel caso di specie, è consistita nella mancata adozione delle misure necessarie per impedire l'evento, avvalorata dal fatto che entrambi i giudici di merito hanno escluso il caso fortuito, per una serie di ragioni (scarsa conoscenza delle caratteristiche tecniche dell'impianto, mancata individuazione della causa specifica dell'eccesso di nichel, mancato riscontro di quanto dichiarato dal teste a discarico in dati oggettivi) ed hanno preso in considerazione l'ipotesi che l'azienda aumentasse in alcune fasi della lavorazione o in alcuni periodi dell'anno l'uso di tale metallo, ovvero che la manutenzione non fosse compiuta con modalità adeguate.

La pronuncia - argomentano gli Ermellini - si colloca sulla scia dell'orientamento giurisprudenziale della Corte secondo cui la fattispecie di scarico con superamento dei limiti tabellari, quale reato autonomo avente carattere formale, è integrata per il solo fatto del superamento dei limiti consentiti, in quanto il danno procurato all'ambiente è presunto dalla legge, sicché:

- non è possibile dedurre la non offensività della trasgressione basata sulla natura limitata o temporanea della violazione;

- non è richiesta la prova oggettiva o soggettiva della lesione del bene ambiente, perché la punibilità della condotta deriva da valutazioni tecnico scientifiche che tengono conto di molteplici parametri, come la natura delle sostanze o la possibilità di accumulo. Ciò senza trascurare il principio generale, in base al quale la sanzione penale funge da ostacolo per prevenire "il rischio di una concreta offesa del bene ambiente da parte dell'esercente un'attività

autorizzata che, violando, anche se colposamente, le prescrizioni dell'autorizzazione di cui è munito, potrebbe determinare un concreto pericolo di compromissione dell'ambiente".